

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000423	27/02/2025

OGGETTO: Ordine di adempimento del Commissario ad acta: note prot. n. 20515/25, n. 20526/25, n. 20536/25 e n. 20544/25. Ricorso al Tar Puglia – Bari per l'annullamento dell'ordine di adempimento; ricorso di ottemperanza al Consiglio di Stato per l'attuazione della sentenza del CdS n. 9932/24, nonché per chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza. Nomina collegio unico difensivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000515 DEL 26/02/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
VACANTE	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/02/2025 13:02 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 27/02/2025 12:40 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/02/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/02/2025 13:03

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Ordine di adempimento del Commissario ad acta: note prot. n. 20515/25, n. 20526/25, n. 20536/25 e n. 20544/25. Ricorso al Tar Puglia – Bari per l’annullamento dell’ordine di adempimento; ricorso di ottemperanza al Consiglio di Stato per l’attuazione della sentenza del CdS n. 9932/24, nonché per chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza. Nomina collegio unico difensivo.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con note acquisite al prot. n. 20515/25, n. 20526/25, n. 20536/25 e n. 20544/25, il Commissario ad acta nella persona della Dott.ssa Maria Giovanna Murrone, informava l’ASL BA dell’intervenuta nomina avvenuta con decreto 19416/2024/PC/ACTA/Gab. del 16.02.2024 e ordinava all’Azienda l’esecuzione delle sentenze del Tar Puglia – Bari n. 1458/2023, 151/2024, 152/2024, 156/2024 e 157/2024, così come riformate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 9931/24, n. 9932/24, n. 9971/24 e n. 10375/24;

CONSIDERATO CHE

- in ragione della particolarità della vicenda e della rilevanza gestionale della stessa, nonché in continuità con quanto già precedentemente disposto con Deliberazione D.G. 431/24, la Direzione Strategica, con nota a margine delle note indicate al punto precedente, ha inteso affidare al prof. avv. Aldo Loiodice, professionista esterno di comprovata professionalità ed esperienza, anche universitaria, l’incarico difensivo per l’attività innanzi descritta, che lo svolgerà in uno con l’avv. Pasquale Procacci, andando a formare un collegio difensivo unico, per l’impugnativa delle note richiamate dinanzi:
 - a) al TAR Puglia – Bari per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordine di adempimento comminato dal Commissario ad acta, anche in ogni fase stragiudiziale, ivi

compresa quella concernente la proposizione di istanza di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 53/2010;

b) al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato Sez. III, n. 9932/24, n. 9933/24, n. 9971/24 e n. 10375/24, anche in ogni fase stragiudiziale, ivi compresa quella concernente la proposizione di istanza di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 53/2010.

DATO CHE

- la S.B.L. ha acquisito dai professionisti i *curriculum vitae* e le dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013, nonché il DURC in corso di validità;
- per le eventuali ulteriori azioni processuali connesse all'oggetto dell'incarico, l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione, con conseguenziale Deliberazione di conferimento dell'incarico;

TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto collegio difensivo unico ai patti e alle condizioni di cui alla convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di impugnare le determinazioni del Commissario ad Acta acquisite al prot. n. 20515/25, n. 20526/25, n. 20536/25 e n. 20544/25 innanzi:
 - a) al TAR Puglia – Bari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordine di adempimento comminato dal Commissario ad acta, anche in ogni fase stragiudiziale, ivi compresa quella concernente la proposizione di istanza di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 53/2010;

- b) al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato Sez. III, n. 9932/24, n. 9933/24, n. 9971/24 e n. 10375/24, anche in ogni fase stragiudiziale, ivi compresa quella concernente la proposizione di istanza di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 53/2010;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA al collegio unico difensivo composto dal prof. avv. Aldo Loiodice e dall'avv. Pasquale Procacci, con studio in Bari via Nicolai n. 29, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che il prof. avv. Aldo Loiodice e l'avv. Pasquale Procacci, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accettano l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto collegio unico difensivo, a titolo di acconto sulle competenze professionali dovute, la somma di € 5.000,00, oltre € 200,00 per CPA al 4% ed € 1.144,00 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 6.344,00, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e previa verifica d'inadempienza ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73;
- di contabilizzare la somma di € 6.344,00 al conto economico aziendale n. 733.105.00010 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2025;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, www.asl.bari.it;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 49.736,84, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00005 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi";
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc.li 445,456,457/2022-147/2023-449/2022

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

il **prof. avv. ALDO LOIODICE**, con studio in Bari alla via Nicolai n. 29, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari e l'**avv. PASQUALE PROCACCI**, con studio in Bari alla via Nicolai n. 29, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari, in collegio unico difensivo.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al suddetto collegio unico difensivo, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa per le attività di seguito specificate:

- proposizione di n. 4 ricorsi al TAR Puglia - Bari, contro le determinazioni del Commissario ad acta del 14/02/2025, aventi prot. n. 23450/25, n. 23487/25, n. 23515/25 e n. 23518/25, ivi compresa quella concernente la proposizione di istanza di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 53/2010;
- proposizione di n. 4 ricorsi al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, n. 9932 del 10.12.2024, ivi compresa quella concernente la proposizione di istanza di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 53/2010.

Per le eventuali ulteriori azioni processuali connesse all'oggetto dell'incarico, l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione, con consequenziale Deliberazione di conferimento dell'incarico.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Individuato il valore delle controversie descritte all' art. 1 della presente convenzione, dato atto dello specifico oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, della rilevanze degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato aventi valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, prevedendo sul compenso complessivo di un singolo ricorso tabellarmente fissato, l'aumento del 30% per ciascuno degli ulteriori n. 3 ricorsi, determinando così un importo complessivo per l'incarico affidato al collegio unico difensivo, pari ad €

40.739,30 (quarantamilasettecentotrentanove/30), oltre rimborso forfettario al 15%, per un totale imponibile di € 46.850,20 (quarantaseimilaottocentocinquanta/20), oltre CPA al 4% ed IVA al 22%.

In riferimento a ciascuna fase del ricorso dinanzi al Tar, si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento dello stesso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

– fase di studio	€ 2.197,00
– fase introduttiva	€ 1.531,00
– fase istruttoria	€ 1.560,00
– fase decisionale	€ 3.649,00
– fase cautelare collegiale	<u>€ 1.985,00</u>
totale	€ 10.922,00
- aumento del 30% per ciascuno degli ulteriori n. 3 ricorsi	<u>€ 9.829,80</u>
tot. con aumenti	€ 20.751,80

In riferimento a ciascuna fase del ricorso di appello dinanzi al Consiglio di Stato, si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento dello stesso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

– fase di studio	€ 2.481,00
– fase introduttiva	€ 1.276,00
– fase istruttoria	€ 1.063,00
– fase decisionale	€ 3.649,00
– fase cautelare collegiale	<u>€ 2.056,00</u>
totale	€ 10.525,00
- aumento del 30% per ciascuno degli ulteriori n. 3 ricorsi	<u>€ 9.472,50</u>
tot. con aumenti	€ 19.997,50

Tutte le eventuali ed ulteriori fasi non contabilizzate nella presente convenzione ed eventualmente espletate, saranno riconosciute in applicazione dei minimi tariffari e secondo il criterio stabilito nella contabilità che precede.

Nell'ipotesi in cui i giudizi si concludano con una conciliazione giudiziale o con una transazione delle controversie, ai sensi dell'art. 4, sub. 6, del D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., il compenso per tali attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

In caso di rigetto totale dell'avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale di merito, l'Azienda riconoscerà al

professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto, comunque in relazione alle fasi effettivamente espletate.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3. TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad € 5.000,00, oltre CPA al 4% ed IVA al 22%, oltre al rimborso delle "spese vive" eventualmente sostenute e documentate, in virtù dell'attività professionale espletata.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato "*in toto*" ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "*in toto*" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso

dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii..

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
Avv. Luigi Fruscio

prof. avv. Aldo Loiodice

avv. Pasquale Procacci

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
Avv. Luigi Fruscio

prof. avv. Aldo Loiodice

avv. Pasquale Procacci

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500010 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2025	6.344,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
-----------------------------	-----------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250000515 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000423 DEL 27/02/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Malcangi Mirko	 Firmato digitalmente il 26/02/2025 11:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 26/02/2025 11:47